

CIRCOSCRIZIONE 7 ^
Aurora - Vanchiglia - Sassi
- Madonna del Pilone



CITTA' DI TORINO

DELCI7 58 / 2024

02/12/2024

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 7 ^ - Aurora - Vanchiglia - Sassi -
Madonna del Pilone**

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente DERI Gian Luca, sono presenti i Coordinatori:

Ernesto AUSILIO
Michele CRISPO
Marta Sara INI'
Sol NINNI
Giuseppe PIRAS
Silvio SABATINO

Con l'assistenza del Segretario Matteo ROLANDO

OGGETTO: C.7 - ART. 42 COMMA 2 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE.
APPROVAZIONE DEI PROGETTI E CALENDARIZZAZIONE DELLE FESTE
DI VIA - COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NON MERCATALE. ANNO
2025 - PRIMO SEMESTRE (GENNAIO-GIUGNO 2025).

Il Presidente Luca DERI, di concerto con il Consiglio di Circoscrizione, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 giugno 1999, n. mecc. 9902802/16, la Città, in ottemperanza al D.Lgs. 114/98, ha delegato alle Circoscrizioni le attività di promozione commerciale aventi carattere locale (con possibilità di apertura domenicale volontaria degli esercizi fissi), attribuendo loro tutte le competenze relative alla concreta attuazione, al fine di favorire un rapporto diretto tra le realtà commerciali ed il territorio e un significativo momento di aggregazione culturale e sociale volto a valorizzare le particolarità di ogni singola area circoscrizionale.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2000, n. mecc. 05975/69, sono state approvate le linee di indirizzo e le procedure cui attenersi in materia di promozione commerciale realizzata tramite le Feste di Via; con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 23 novembre 2000, n. mecc. 10298/16, sono state disciplinate l'apertura domenicale o festiva dei mercati ed il commercio su area pubblica non mercatale, consentendo alle Circoscrizioni di autorizzare queste ultime esclusivamente durante le Feste di Via.

I rapporti tra la Città di Torino e le Associazioni di Via sono regolamentati dalle linee programmatiche fissate con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (n. mecc. 2003 01233/016), che ha individuato nelle Associazioni di Via la forma di rappresentanza di un'area territoriale ben definita e riferita ai suoi problemi specifici: l'area circoscrizionale.

Al fine di meglio regolare i rapporti tra la Città e le Associazioni di Via, la citata deliberazione del Consiglio Comunale 01233/2003 ha previsto l'istituzione di un Albo delle Associazioni di Via, tenuto dalle Circoscrizioni e ha individuato i requisiti richiesti ai quali gli statuti delle Associazioni si devono attenere prevedendo una rappresentatività di un'area in cui sono presenti almeno sessanta attività economiche in sede fissa, anche in vie limitrofe.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010, n. mecc. 00707/16, sono state approvate le direttive procedurali per la regolamentazione e l'organizzazione delle attività di promozione commerciale nelle feste di via.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (n. mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 1° ottobre 2018 (n. mecc. 2018 03729/002), esecutiva dal 15 ottobre 2018, è stato approvato, e in seguito modificato, il Regolamento n. 366 rubricato "Regolamento Feste di Via" costituente il riferimento normativo al quale attenersi per l'indicazione e l'osservanza di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione ed all'approvazione di tali manifestazioni sul territorio circoscrizionale.

Le Feste di Via, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del novellato Regolamento delle Feste di Via n. 366, sono manifestazioni di natura commerciale, organizzate sul suolo pubblico, aventi luogo "in giornate festive o in orario dalla 20 alle 24 in giorni non festivi", che rivestono un interesse di carattere circoscrizionale, tanto da favorire la valorizzazione del tessuto economico e commerciale locale delle diverse aree del territorio della Città di Torino, con particolare riferimento al commercio in sede fissa. Tali manifestazioni vengono organizzate dalle Associazioni di Via, con la partecipazione di operatori professionali titolari di autorizzazioni al commercio in sede fissa e di operatori del commercio su area pubblica e coinvolgono anche operatori commerciali non professionali, quali artigiani, produttori agricoli e operatori del proprio ingegno.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 366 le Feste di Via non possono essere costituite esclusivamente dalla presenza di attività di carattere commerciale e devono quindi prevedere la contestuale offerta di momenti di svago, animazione e di intrattenimento culturale, con una finalità di aggregazione della popolazione residente sul quartiere e con l'ottica di perseguire finalità di sviluppo economico abbinate a finalità di carattere sociale, turistico, culturale, sportivo, ambientale e di solidarietà.

All' art.5 del novellato Regolamento delle Feste di Via: "ciascuna Circoscrizione provvede alla programmazione delle feste di via da attuarsi nelle giornate festive, nonché ulteriori feste di via, nel massimo di otto, da effettuarsi nell'orario dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi, nel periodo

compreso tra gennaio e novembre di ogni anno, con il vincolo di non prevedere lo svolgimento di due feste di via nella medesima giornata all' interno del territorio di ciascuna Circoscrizione, fermo restando che ogni associazione di cui all' art.2 può effettuare due feste di via e una festa di via in orario serale all' anno, salvo quanto previsto all' art. 9. L'orario delle feste di via organizzate dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi non include le operazioni di allestimento".

Alcune Associazioni di Via del territorio, in relazione a quanto esposto, hanno manifestato l'interesse a svolgere tali Feste di Via nel primo semestre del 2025 (gennaio/giugno) comunicando alla Circoscrizione la data scelta, la denominazione della stessa e il luogo di svolgimento, impegnandosi contestualmente a trasmettere idonea istanza e relativi allegati entro i termini funzionali e necessari per l'iter procedimentale (all. 1,2,3)

Alla luce delle motivazioni su esposte, si rende ora necessario approvare le proposte progettuali di cui alla calendarizzazione del primo semestre 2025:

- Con istanza pervenuta l' 8 novembre 2024 prot. N. 3745 (all. 1) l'Associazione Quartiere Vanchiglia con sede legale a Torino in Via Santa Giulia, 40 ha inoltrato la manifestazione di interesse per lo svolgimento della Festa di via denominata "SABATO IN SANTA 2025" prevista per il giorno sabato 7 giugno 2025. La manifestazione interesserà Via Santa Giulia e Piazza Montebello e l'orario previsto sarà dalle ore 20,00 alle ore 24,00, con la chiusura del traffico veicolare;

- Con istanza pervenuta il 6 novembre 2024 prot. n. 3707 (all. 2) l'Associazione Operatori Economici Vanchiglietta con sede legale a Torino Via Massena,20 ha inoltrato la manifestazione di interesse per lo svolgimento della Festa di via denominata "CORSO BELGIO IN BANCARELLA" prevista per il giorno 23 marzo 2025. La manifestazione interesserà Corso Belgio e l'orario previsto sarà dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con chiusura del traffico veicolare;

- Con istanza pervenuta il 6 novembre 2024 prot. n 3706 (all. 3) l'Associazione Operatori Economici Via Vanchiglia con sede legale a Torino in Via Massena, 20, ha inoltrato la manifestazione di interesse per lo svolgimento della Festa di via denominata "MAGGIO: SCOPRIRE VIA VANCHIGLIA" prevista per il giorno 25 maggio 2025. La manifestazione interesserà Via Vanchiglia tra Corso Regina Margherita e Corso San Maurizio e l'orario previsto sarà dalle ore 10,00 alle ore 20,00 con chiusura del traffico veicolare;

Pertanto per il primo semestre dell'anno 2025 si predispongono il seguente calendario delle Feste di Via:

DATA	SOGGETTO ATTUATORE	DENOMINAZIONE	LUOGO DI SVOLGIMENTO
Sabato 7 giugno	Associazione Quartiere Vanchiglia	Sabato in santa 2025	Via Santa Giulia e Piazza Montebello
23 marzo 2025	Associazione operatori economici Vanchiglietta	Corso Belgio in bancarella	Corso Belgio
25 maggio 2025	Associazione Operatori economici Via Vanchiglia	Maggio: scoprire via Vanchiglia	Via Vanchiglia tra corso Regina Margherita e corso San Maurizio

Per le feste di via di cui sopra è stabilita la presenza di un numero massimo di 80 banchi, con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale comprensivi di commercianti in sede fissa e

operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale in osservanza dell'art. 7 comma 4 del Regolamento delle feste di via n. 366.

Dato atto che in fase di istanza, così come previsto dal Regolamento n. 366 dall'art. 6 comma 3 lettera a), i soggetti promotori hanno raccolto l'adesione e il relativo impegno all'apertura delle attività di commerciali in numero superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione;

considerato che in sede di perfezionamento il Presidente dell' Associazione di Via dovrà obbligatoriamente garantire l'adesione e l'apertura di almeno il 30% "delle attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi", presentando alla Circoscrizione un elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali ha acquisito espresso impegno all' apertura. Su richiesta della circoscrizione il promotore deve fornire la documentazione comprovante l'impegno dichiarato (art. 7, comma 1, del Regolamento n. 366).

I soggetti promotori si impegnano a svolgere la Festa di Via conformemente al Regolamento n. 366 e a tutta la normativa vigente in materia e a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti con la tematica della festa proposta in progetto.

Al momento della presentazione delle manifestazioni di interesse le date proposte per le Feste di Via non coincidono con le festività civili o religiose né risultano essere in concomitanza o nelle immediate vicinanze di grandi eventi culturali e sportivi. Le date non vengono programmate nel mese di dicembre e le feste di Via non avvengono su sede di mercato (art. 5, comma 4 del Regolamento succitato).

Qualora per motivi eccezionali e motivati le feste sopramenzionate non potessero svolgersi nelle date indicate, l'organizzatore dovrà presentare alla scrivente Circoscrizione richiesta di rinvio della festa, con preavviso funzionale a consentire ai competenti uffici di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. L'accoglimento della medesima sarà subordinato all' emissione dell' ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità-Servizio Mobilità e Viabilità.

I Presidenti delle Associazioni dovranno trasmettere allo sportello della Divisione Commercio e Attività Produttive e alla Circoscrizione 7 la modulistica in uso contenente le segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni antecedenti la data della festa. Gli organizzatori della Festa, appositamente delegati dall'Associazione, assicureranno la propria presenza per tutta la durata della manifestazione (art. 14, comma 1, Regolamento n. 366). Sarà cura degli stessi provvedere alla pulizia dell'area (art. 14, comma 3, Regolamento n. 366). Le strutture degli operatori che partecipano alla festa, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il transito in ogni momento di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai e alle porte delle abitazioni da parte dei residenti (art. 12, comma 2, Regolamento n. 366).

Le Associazioni dovranno garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni per il commercio su area pubblica, delle attestazioni di regolarità contributiva e fiscale (V.A.R.A.) e dovranno, in ogni caso, essere rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti.

Le Associazioni dovranno provvedere altresì a richiedere e ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste quali: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre,

gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessione suolo pubblico, ecc., così come previsto dall'art. 10, comma 1 e 2, del Regolamento n. 366.

Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, previste nell'ambito della festa, le Associazioni devono munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali.

Nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente a oggetto art. 11 quinquies, comma 3, della L.R. 28/1999 e s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" ed esporlo durante la giornata della manifestazione così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201803656/016 con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione.

Il Dirigente della Circoscrizione 7 rilascerà ai Presidenti delle Associazioni richiedenti le concessioni di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, subordinando il rilascio della concessione alla sottoscrizione dell'impegno da parte del Presidente dell'Associazione al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate.

La chiusura al traffico veicolare delle suddette manifestazioni sono subordinate all'emanazione di apposite ordinanze viabili della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità. La Circoscrizione non procederà al rilascio delle concessioni alle Associazioni qualora nei confronti di queste risultasse l'esistenza di morosità nei confronti del Comune.

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento n. 366 l'Associazione nella persona del suo Presidente è direttamente responsabile a fini civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento della festa.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in Legge n. 219/2011 sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali. Si prende atto pertanto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti nella domenica in cui si svolgeranno le feste senza necessità di particolari autorizzazioni.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento n. 366 le Associazioni di Via riconosciute dalle Circoscrizioni al fine di garantire il buon funzionamento della Festa di Via possono affidare a soggetti terzi, esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati;

ai sensi dello stesso articolo, comma 5, i rapporti economici tra le associazioni promotrici e gli operatori che operano nella festa di via non sono delegabili a terzi.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento n. 366 l'Associazione di Via dovrà concordare preventivamente con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità e utilizzo del logo circoscrizionale e della Città ed inoltre la suddetta Associazione è tenuta a presentare alla Circoscrizione 7 entro 90 giorni dalla conclusione della Festa il conto consuntivo, con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi, oltreché l'indicazione della destinazione dell'utile di gestione, essendo a conoscenza

che la Circoscrizione, ai fini della valutazione del progetto e della qualità della Festa, prenderà in considerazione i seguenti elementi contenuti negli artt. 6 e 10 del Regolamento n.366:

-adesione e relativa apertura delle attività di commercio in numero superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell' area interessata dalla manifestazione;

-indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio riguardo sia il commercio su sede fissa sia il programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste;

-documentazione e relazione sul coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni locali;

Qualora le Associazioni proponenti in fase di perfezionamento delle domande e nella conseguente fase istruttoria, risultassero inadempienti riguardo al citato rispetto delle prescrizioni relative al Regolamento n. 366 e al "Regolamento Modalità di erogazione benefici economici e altri contributi n. 373", la Circoscrizione si riserva di non procedere all' approvazione dei progetti e al rilascio delle relative autorizzazioni.

Ai sensi dell' art. 4 comma 3 del Regolamento 366 il Presidente dovrà essere l'unico referente nei confronti della Circoscrizione, del Comune di Torino e degli operatori partecipanti e può essere affidata a soggetti terzi esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati.

La presenza di operatori commerciali su area pubblica non potrà essere superiore a 80 salvo deroghe autorizzate dalla Circoscrizione. La priorità di partecipazione sarà assegnata con il seguente ordine:

-titolari di posteggio fisso di mercato più vicino all' area della Festa di Via;

-maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell' attività di vendita su area pubblica;

-maggiore anzianità di possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell' attività di vendita.

Il presente atto non costituisce, di per se stesso, titolo autorizzatorio allo svolgimento della citate Feste di Via.

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della disposizione del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Le Associazioni sono regolarmente iscritte al Registro delle Associazioni di Via della Circoscrizione 7 e non presentano pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino.

Dato atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni.

Atteso che il presente provvedimento non comporta oneri d'utenza a carico della Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- o favorevole sulla regolarità tecnica;
- o favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del presente provvedimento che viene qui integralmente richiamata il seguente calendario delle Feste di Via proposte per il primo semestre dell'anno 2025 (gennaio/giugno):

DATA	SOGGETTO ATTUATORE	DENOMINAZIONE	LUOGO DI SVOLGIMENTO
Sabato 7 giugno	Associazione Vanchiglia	Quartiere Sabato in santa 2025	Via Santa Giulia e Piazza Montebello
domenica 23 marzo 2025	Associazione operatori economici Vanchiglietta	Corso Belgio in bancarella	Corso Belgio
domenica 25 maggio 2025	Associazione Operatori economici Via Vanchiglia	Maggio: scoprire via Vanchiglia	Via Vanchiglia tra corso Regina Margherita e corso San Maurizio

2. di prendere atto che le Associazioni di Via, quali promotori delle Feste di Via, si impegnano nell'organizzazione e nello svolgimento delle stesse, conformemente al Regolamento su richiamato.

3. di prendere atto che le Associazioni di Via si impegnano a perfezionare le richieste di svolgimento delle Feste di Via trasmettendo idonea istanza e relativi allegati secondo la modulistica vigente, entro 60 gg prima dell' iniziativa, qualora non ci sia la presenza di commercio su area pubblica ovvero entro 90 gg prima dell' iniziativa, ove vi sia la presenza di commercio su area pubblica;
4. di dare atto che la Circoscrizione si riserva, con successivo provvedimento deliberativo, ai sensi di quanto previsto agli artt. 3 e 6 del Regolamento Comunale delle Feste di Via, di valutare i singoli progetti sia rispetto alla definizione degli indicatori economici e di effettiva ricaduta sul territorio riguardo sia il commercio in sede fissa sia il programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste e di approvare le iniziative;
5. di dare atto che qualora le Associazioni proponenti, in fase di perfezionamento delle domande e nella conseguente fase istruttoria, risultassero indempienti riguardo al citato rispetto del Regolamento n. 366 e del Regolamento n. 373, ai sensi di quanto previsto dal DUP approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 837 del 18 dicembre 2023 o avessero pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, la Circoscrizione si riserva di non procedere alla approvazione con delibera dei progetti e delle autorizzazioni delle relative Feste di propria competenza;
6. di dare atto che i Presidenti delle Associazioni sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città (art.14, comma 1, del Regolamento n. 366);
7. di dare atto che le Associazioni promotrici delle Feste di Via, si impegnano a rispettare l'ordine di priorità così come previsto dall'art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale n. 366;
8. di dare atto che le Feste di Via potranno essere svolte dalle Associazioni di Via regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni di Via e al Registro del Comune di Torino;
9. di dare atto che il presente, quale mero atto di indirizzo, non costituisce, di per se stesso, titolo autorizzatorio allo svolgimento delle citate Feste di Via;
10. di dare atto che, in ottemperanza del dettato regolamentare, la Circoscrizione avrà cura di trasmettere il calendario delle manifestazioni del primo semestre anno 2025 (gennaio/giugno);
11. di dare atto che le Associazioni promotrici delle Feste di Via sono consapevoli di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiarano di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegnano nell'organizzazione e nello svolgimento della stessa, nonché negli adempimenti successivi previsti, conformemente al rispetto del Regolamento n. 366;
12. di stabilire l'obbligo affinché le Associazioni garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via proposta in progetto;
13. di stabilire che, come disposto dall'art. 5, comma 6, del vigente Regolamento n. 366, il rinvio

della data di svolgimento delle manifestazioni sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 7 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente per le Feste di Via;

14. di dichiarare l'avvenuta verifica del rispetto dei dettami di cui all'art. 5 comma 1 del Regolamento delle Feste di Via (specificamente in merito al vincolo di previsione delle feste di via concesso a ciascuna Associazione nel corso dell'anno solare).

15. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell' art. 134 del comma 4 del nuovo Testo Unico delle Leggi sull' orientamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 per consentire l'approvazione dei successivi atti deliberativi della Città entro il termine del 10 dicembre pv

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Enrico Donotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Gian Luca Deri

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Matteo Rolando

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI7-58-2024-All_1-Vanchiglietta_14112024155509.pdf
2. DELCI7-58-2024-All_2-Vanchiglia_14112024155348.pdf
3. DELCI7-58-2024-All_3-A.Q.V._14112024155434.pdf
4. DELCI7-58-2024-All_4-VIE__F.V..pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento